INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 5

Differimento di termini per l'applicazione dell'articolo 10 del Nuovo codice della strada

L'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. - Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997. E' comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10".

Versione in vigore dal 7 agosto 1996, non più in vigore dal 6 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi nel settore dei trasporti
Estremi	Decreto-legge 5 agosto 1996, n. 410
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-nel-settore-dei-trasporti-410-1996/art-5-differimento-di-termini-per-l-applicazione-dell-articolo-10-del-nuovo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it